

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1973, N. 19

**Modifica della legge regionale 14 agosto 1971, n. 29,
concernente provvidenze a favore dei superstiti di
coltivatori diretti, mezzadri e coloni¹**

Art. 1

*(omissis)*²

Art. 2

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1972.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il periodo 1° luglio 1972 – 31 dicembre 1973 in lire 60 milioni, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, che presentano sufficiente disponibilità.

Al maggior onere di lire 108 milioni previsto a decorrere dall'esercizio 1974 rispetto alla spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla

¹ In B.U. 13 novembre 1973, n. 49.

² Modifica e sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 1 della l.r. 14 agosto 1971, n. 29.

Regione in luogo della compartecipazione al gettito della
soppressa imposta generale sull'entrata.

